



SENT. 17/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere relatore

Maria Rita MICCI Consigliere

Antonio DI STAZIO Consigliere

Marco FRATINI Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59137 del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il

Veneto n. 39/2021, depositata l'8.3.2021;

promosso da:

xx, (c.f.: xx), nato il xx,
rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Cainelli (c.f. CNLLNE73E42L378J),

con studio in

Rovereto (TN), al Viale della Vittoria n. 5 e con domicilio eletto presso l'Avv.

Giovambattista Ferriolo, con studio in Roma, alla Via Golametto n. 4, pec:

giovambattistaferriolo@ordineavvocatiroma.org.

L'Avv. Elena Cainelli indica l'indirizzo di posta certificata

	avvelenacainelli@puntopec.it presso cui dichiara di voler ricevere	
	comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento;	
	contro	
	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale (c.f.: 80078750587),	
	con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante	
	legale <i>pro-tempore</i> , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina	
	Giannico (c.f.: GNNGPP70B57D883T; p.e.c.	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.:	
	PTTNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),	
	Lidia Carcavallo (c.f.: CRCLSI68C66F839U; p.e.c.:	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (c.f.:	
	CRTNNT58D53L117B; p.e.c.: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it)	
	e Sergio Preden (c.f.: PRDSRG72L16H501O; p.e.c.	
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente	
	domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici	
	dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512);	
	per l'annullamento	
	<i>“della sentenza n. 39/2021 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per</i>	
	<i>il Veneto, pubblicata il 03.03.2021, sentenza non notificata”.</i>	
	VISTO l'atto d'appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell'udienza del 17 gennaio 2024, svolta con l'assistenza del	
	segretario, Dott.ssa Lucia Pellegrino, data per letta, con il consenso delle parti	
	presenti, la relazione del relatore Cons. Giuseppina Mignemi, l'Avv.	
	2	

	Francesco Mangazzo, su delega orale dell’Avv. Elena Cainelli, per	
	l’appellante e l’Avv. Giuseppina Giannico, per l’INPS.	
	FATTO	
	Con la sentenza n. 39 del 2021, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale	
	regionale per il Veneto, con riguardo al ricorso proposto da xx - ex militare	
	appartenente al corpo della Guardia di Finanza, cessato dal servizio a	
	domanda dal 3.3.2018, con anzianità di 15 anni, 1 mese e venti giorni, alla	
	data del 31.12.1995 e con anzianità complessiva di 39 anni, 4 mesi e 24 giorni,	
	al momento della cessazione - dichiarava inammissibile la domanda	
	depositata in data 21 gennaio 2021 e la reiterazione della medesima domanda,	
	cui espressamente rinviava la nota depositata da parte ricorrente in data 15	
	febbraio 2021 e respingeva, per il resto, il ricorso, inteso ad ottenere il	
	trattamento previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ritenuto inapplicabile	
	al caso di specie, poiché il militare era cessato dal servizio con anzianità	
	superiore ai venti anni.	
	Avverso la predetta sentenza, xx proponeva appello, rassegnando le seguenti	
	conclusioni: <i>“Vogliano codeste Sezioni Centrali Giurisprudenziali di appello</i>	
	<i>accogliere il gravame del sig. xx e, per l’effetto, riformare integralmente la</i>	
	<i>Sentenza n. 39/2021 della Sezione giurisdizionale per il Veneto e dichiarare</i>	
	<i>il diritto dell’appellante alla liquidazione del trattamento pensionistico</i>	
	<i>ordinario con applicazione dell’aliquota di rendimento annuo pari al</i>	
	<i>2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, oltre alla</i>	
	<i>liquidazione dalla data di maturazione di ciascun rateo e per ciascuno di essi</i>	
	<i>della maggior somma tra interessi e rivalutazione, fino all’effettivo soddisfo.”.</i>	
	All’udienza del 18 ottobre 2023, veniva disposto il rinvio della trattazione del	
	3	

	giudizio per il mancato rispetto dei termini a difesa.	
	In data 6 dicembre 2023, si costituiva l'INPS rappresentando che la	
	competente Sede dell'Istituto aveva provveduto alla riliquidazione del	
	trattamento pensionistico del Sig. xx con applicazione, sulla quota retributiva	
	del detto trattamento, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% per il	
	numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995	
	ed il pagamento delle somme arretrate era stato disposto sul rateo di febbraio	
	2022.	
	Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere.	
	All'udienza del 17.1.2024, le parti ribadivano le conclusioni in atti.	
	DIRITTO	
	Parte appellata ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.	
	A detta richiesta, si è opposto l'appellante e, pertanto, la causa va decisa nel	
	merito.	
	Preliminarmente, quanto al mutamento di domanda asseritamente intervenuto	
	nel corso del giudizio e alla carenza di una previa istanza amministrativa,	
	occorre rilevare che, pure in assenza di una specifica domanda del pensionato	
	in ordine all'esatta determinazione dell'aliquota di rendimento da applicare al	
	trattamento, in ragione del carattere di esclusività della giurisdizione	
	pensionistica intestata alla Corte dei conti, al giudice è devoluto l'intero	
	rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte, siccome	
	identificativi della <i>causa petendi</i> e del <i>petitum</i> .	
	Sicché il perimetro entro il quale la giurisdizione del giudice pensionistico	
	trova fondamento ed esercizio non può che comprendere tutte le questioni	
	concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione,	
	4	

nonché ogni altra situazione giuridica atta ad incidere sul trattamento di quiescenza (*ex multis*, Sez. III d'App., sent. n. 376 del 2023; Sez. II d'App., sent. n. 262 del 2023).

Va, inoltre, evidenziato che l'originaria domanda - per quanto imperniata sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54, c. 1 - era, però, essenzialmente espressione di un *petitum* sostanziale incontrovertibilmente volto alla riliquidazione della pensione. E non v'è dubbio che, attraverso il principio enunciato nelle sentenze n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021, le Sezioni riunite, prospettando una diversa interpretazione del medesimo quadro normativo, siano giunte alla determinazione di una aliquota applicabile per il ricalcolo della pensione, proprio come richiesto dal pensionato, ancorché in misura diversa da quella auspicata.

Nel merito, le Sezioni riunite, nella sentenza n. 1/QM/2021, con motivazione che il Collegio condivide e che è da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 17, n. 1, delle norme di attuazione (Allegato 2) del codice di giustizia contabile, ha enunciato il seguente principio di diritto: *«la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, de(ve) essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi, sulla base dei principi esposti, nel 2,44% annuo.”.*

L'appello, pertanto, merita accoglimento e, per l'effetto, all'appellante, per la

	quota retributiva di pensione da liquidarsi con il sistema misto, va riconosciuto	
	il diritto all'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.	
	Sulle somme ritenute spettanti, va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire,	
	a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi	
	legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la	
	rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo l'indice	
	FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento (art.167, c. 3, c.g.c., come	
	integrato dall'art. 21, c. 1, delle relative norme di attuazione.).	
	Le spese di difesa vanno compensate, ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c., in	
	ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della	
	proposizione della domanda e stante l'obiettivo controvertibilità della	
	questione, risolta solo a seguito dell'intervento delle Sezioni riunite di questa	
	Corte.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità,	
	disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n.	
	533.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, nei termini di cui	
	motivazione.	
	Spese compensate.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.	
	6	

